

Area FISCALE commento Legge di bilancio 2023

Art. 1, commi 54-57 – Modifiche alla disciplina del regime forfettario (L. n. 190/2014) e “flat tax” incrementale

È elevato il limite dei ricavi o compensi, riferiti all'anno precedente, da euro 65.000 a euro 85.000. per l'accesso al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui alla L. n. 190/2014 (c.d. regime di “flat tax”), Pertanto, nel 2023 potranno entrare o rimanere nel regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2022) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro. Inoltre, il predetto regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso, sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite. Restano ferme le cause ostative previste dall'attuale regime quali: 1) l'aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20 mila euro; 2) il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero in studi associati professionali; 3) il possesso di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro annui.

Un'importante novità è, inoltre, introdotta dal successivo comma 55, c.d. “flat tax incrementale” secondo cui, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario “ordinario”, possono applicare, in luogo delle aliquote progressive IRPEF, di cui all'art. 11 del TUIR, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare (franchigia).

In breve, si consente ai predetti contribuenti soggetti a tassazione ordinaria di avvalersi della “tassa piatta” sull'incremento del reddito conseguito nel 2023, rispetto a quello più elevato del precedente triennio (2020-2022), al netto di una franchigia pari al 5% di quest'ultimo, nei limiti di un maggior reddito fino a 40.000 euro, che produrrà sicuramente un consistente risparmio d'imposta.

La modifica legislativa è completata dalla previsione (commi 56-57) per cui quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Inoltre, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le predette disposizioni di cui ai commi 55 e 56.

Art. 1, c. 63 – Riduzione imposta sostitutiva per premi di produttività 2023

Per l'anno 2023 è ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1 della L. n. 208/2015. La norma, come è noto, è in vigore dal 2016 e consiste nell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e locali, sui premi e le somme erogate fino all'importo di 3 mila euro, ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro, nell'anno precedente non superiore a 80 mila euro.

Art. 1, c. 73 – IVA al 10% sulle cessioni di *pellet* per il 2023

In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, per l'anno 2023, è stabilita, per le cessioni di *pellet*, l'aliquota del 10 per cento, anziché di quella ordinaria del 22 per cento.

Art. 1, c. 74 -Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa degli under 36 anni

È riproposta la detassazione, che sarebbe terminata nel 2022, per l'acquisto della "prima casa" per i giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, di cui all'art. 64 del D.L. n. 73/2021.

Le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre, per gli acquisti di immobili soggetti ad IVA, nella concessione di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in sede di all'acquisto dell'immobile. E' prevista anche l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. Per poter accedere al beneficio, devono comunque essere soddisfatti i requisiti previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al T.U. dell'imposta di registro (DPR n. 131/86).

Art. 1, c. 76 – Detrazione del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili abitativi di classe energetica A o B

Al fine di favorire gli acquisti di case "green" è disposta la detrazione dall'IRPEF, in dieci rate costanti, del 50 per cento dell'IVA pagata per l'acquisto, effettuato entro il 31/12/2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale (indipendentemente che siano "prime case"), di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese che le hanno costruite o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

Art. 1, c. 80 – Proroga esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari di IAP e CD

Con la disposizione in commento si interviene sull'art. 1 comma 44 della L. n. 232/2016, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali comunale e regionale, stabilendosi che l'esenzione viene estesa anche all'anno 2023.

Si tratta di un'ulteriore proroga della disposizione introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio 2017 e poi replicata dalle successive leggi di bilancio: per il 2020, dall'art. 1, comma 183, L. n. 160/2019; per il 2021, dall'art. 1, comma 38, L. n. 178/2020 e per il 2022, dall'art. 1, comma 25, L. n. 234/2021.

L'esenzione dall'IRPEF riguarda sia i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, sia quelli presi in affitto per curarne la conduzione; si evidenzia che in questa seconda ipotesi, il beneficio fiscale si applica esclusivamente al reddito agrario, in quanto il reddito dominicale deve essere dichiarato e assoggettato a imposizione dal proprietario del fondo (circolare 9 /2022, par.1).

Si ricorda, poi, che l'Agenzia delle Entrate in una precedente circolare (circolare 8/2017 paragrafo 9) ha chiarito che il beneficio riguarda esclusivamente le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola e le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP.

Ne sono invece esclusi i soci di Snc e di Sas, a prescindere dalla circostanza che le società agricole abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il loro reddito conserva sempre la natura di reddito d'impresa (circolare 50/2010). Infine, beneficiano dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto se appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale in qualità di coltivatori diretti (art. 1 comma 705 L. n. 145/2018).

Art. 1, commi 100-105 -Assegnazione agevolata ai soci di beni immobili o di beni mobili registrati, trasformazione agevolata in società semplici.

Con le disposizioni in commento, è riproposta la disciplina, sulla falsariga della precedente analogica normativa agevolativa, di cui all'art. 1, commi 115-121, della L. n. 208/2015 dell'assegnazione o cessione di beni ai soci di Snc, Sas, Srl e S.a.p.a e S.p.a e della trasformazione in società semplice.

Più in particolare, per l'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci, entro il 30 settembre 2023, di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ad eccezione di quelli strumentali per destinazione, di cui all'art. 43, c.2, primo periodo, del TUIR, e a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022, si dispone quanto segue:

- 1) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione;

- 2) l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci nella misura del 13 per cento;
- 3) la determinazione del valore normale per gli immobili, su richiesta della società, in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati a norma dell'art. 52, c. 4, del T.U. imposta di registro (c.d. valutazione automatica);
- 4) la non applicazione, nei confronti dei soci assegnatari, delle disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'art. 47 del TUIR, delle presunzioni previste dalle stesse disposizioni relativamente alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati e il loro valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l'imposta sostitutiva che si considera prelevata a titolo definitivo;
- 5) l'applicazione, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro, eventualmente applicabili, ridotte alla metà e della misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Ai fini IVA (laddove applicabile) non sono, invece, previste agevolazioni in quanto il tributo, come è noto, rientra tra quelli armonizzati a livello europeo e dunque non è possibile derogare ai vincoli comunitari.

Le medesime disposizioni agevolative si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (ove per gestione deve intendersi un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione o affitto) e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva va versata per il 60 per cento, entro il 30 settembre 2023, e per la restante parte entro il 30 novembre 2023.

In ordine all'applicazione della normativa al settore agricolo, si richiamano, in quanto devono ritenersi operanti, in considerazione dell'analogia della disciplina con quella prevista dalla L. n. 208/2015, i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria con le circolari n. 26/2016 e 37/2016 con i quali è stato precisato che, nel presupposto che devono considerarsi strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere "direttamente utilizzati" nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, non possono formare oggetto di assegnazione o cessione agevolata ovvero di trasformazione agevolata in società semplice, i terreni utilizzati per la coltivazione e/o l'allevamento essendo in tali casi impiegati dalla società nell'esercizio dell'impresa. Rientrano, invece, nella disciplina agevolativa i terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell'assegnazione o trasformazione in società semplice non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell'esercizio dell'impresa. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, deve trattarsi di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione

dei terreni ad uso agricolo, ove per gestione deve intendersi la mera attività di locazione o affitto (v. sopra).

Peraltro, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67, c. 1, lett. b), del TUIR, che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di assegnazione fissa il giorno a partire dal quale decorre il quinquennio di osservazione. Il socio assegnatario può, quindi, cedere l'immobile, senza che si generi plusvalenza tassabile, solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall'assegnazione, mentre l'operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio.

Infine, relativamente alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni/cessioni dei terreni ai soci con sovrastanti fabbricati rurali trovano applicazione i chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito con circolare n. 50/2000, per quanto attiene al sistema automatico di valutazione di cui al predetto art. 52 del T.U. imposta di registro, per cui il reddito dominicale dei terreni deve ritenersi comprensivo anche della redditività delle costruzioni asservite. Pertanto, l'imposta sostitutiva deve essere determinata in considerazione del solo valore catastale dei terreni agricoli, sempreché il fabbricato rurale sovrastante sia strumentalmente funzionale alle necessità del fondo e sia trasferito unitamente al fondo stesso.

Art. 1, comma 106 - Estromissione dei beni immobili degli imprenditori

Altra fattispecie agevolativa prevista dal comma 106 dell'art. 1 in commento è rappresentata dall'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore, sia per natura che per destinazione, con esclusione degli immobili "merce".

Ricalcando sempre la precedente disciplina, di cui alla L. n. 208/2015, è disposta l'applicazione dell'imposta sostitutiva all'operazione di esclusione dal patrimonio dell'impresa dei predetti beni posseduti alla data del 31/10/2022 e poste in essere dall'01/01/2023 al 31/05/2023.

Le agevolazioni consistono:

- 1) nell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8% sull'eventuale plusvalenza emergente dall'operazione;
- 2) dalla possibilità di sostituire al valore normale quello catastale;
- 3) nell'irrilevanza dell'autoconsumo ai fini del calcolo del quinquennio in caso di successiva rivendita (art.67, comma 1, lett.) b, TUIR).

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato, per il 60 per cento, entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40 per cento, entro il 30 giugno 2024.

Art. 1, commi 107-109 – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni, terreni edificabili e con destinazione agricola

Le disposizioni in commento riguardano la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione di quote societarie, terreni edificabili e con destinazione agricola, che, com'è noto, è una misura agevolativa che si protrae da circa 20 anni.

Possono beneficiare della normativa in esame le persone fisiche, le società semplici e i soggetti a esse equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che alla data del 1° gennaio 2023, posseggono terreni edificabili o con destinazione agricola (articolo 7, legge 448/2001), partecipazioni (titoli, quote o diritti) negoziate o non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 5, legge 448/2001), nel presupposto che tali beni siano posseduti al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Si evidenzia che rispetto alle precedenti edizioni l'imposta sostitutiva da sostenere per avvalersi della disposizione di favore risulta in aumento ed è pari al 16%, anziché al 14% del valore periziato (per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, la percentuale va applicata sul valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei giorni di Borsa aperta nel mese di dicembre 2022 -articolo 9 comma 4, lettera a) del TUIR).

Il pagamento può anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023, aggiungendo alla seconda e alla terza rata, con scadenza rispettivamente al 15 novembre 2024 e al 15 novembre 2025, gli interessi al tasso annuo del 3%, decorrenti dal giorno successivo al primo; la scadenza per la redazione e il giuramento della perizia (necessaria in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate) è fissata al 15 novembre 2023. Ovviamente, è sempre ammesso il pagamento in un'unica soluzione.

Si ricorda che sarà necessario riportare i dati relativi alla rivalutazione nelle apposite sezioni dei quadri RM (terreni) e RT (partecipazioni) della dichiarazione Modello Redditi riguardante l'anno in cui la rivalutazione è effettuata.

Si evidenzia, infine, che la rivalutazione si perfeziona pagando l'intero ammontare dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata se si opta per la rateizzazione.

Art. 1, comma 110 – Agevolazioni ex PPC per l'acquisto di terreni agricoli in favore di giovani di età inferiore ai 40 anni.

Con la disposizione in esame si aggiunge il comma 4 ter, all'art. 2 del D.L. 194/09 (c.d. legge sulla Piccola Proprietà Contadina), stabilendosi che le agevolazioni in essa contenute, imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e imposta catastale nella misura dell'1%, " si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali".

L'importanza della norma in commento è riscontrabile nella "moratoria" concessa, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, ai soggetti persone fisiche di età inferiore ai 40 anni, per poter ottenere l'iscrizione previdenziale e assistenziale (in qualità di IAP o CD) nei 24 mesi successivi alla stipula dell'atto.

Si ricorda, infatti, che, attualmente, in base alla formulazione della disposizione di favore, il beneficio può essere invocato al momento della stipula dell'atto di acquisto, solo dagli IAP o CD che siano già iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ovvero dai "IAP in itinere" ossia coloro che al momento della stipula dell'atto di trasferimento del terreno dimostrino di aver presentato sia l'istanza per il riconoscimento della qualifica di IAP, sia la richiesta di iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali (sia pure con "riserva"), con l'onere di ottenere l'esito favorevole entro 24 mesi dall'invocazione dell'agevolazione.

Art. 1, comma 111 – Agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani

La disposizione in commento interviene sulle agevolazioni per i terreni montani, di cui all'art. 9 comma 2 del DPR 601/73. In particolare, il legislatore, sostituendo integralmente il predetto comma 2, stabilisce l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e di registro e l'esenzione delle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ovvero di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con un' apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Gli stessi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Art. 1, commi 148-150 – Maggiori controlli per contrastare il fenomeno delle partite IVA "fittizie"

Al fine di rafforzare il presidio dei controlli in sede di dichiarazione di inizio attività e cessazione attività, ai fini IVA, sono introdotte apposite modifiche all'art. 35 del DPR n. 633/72, in forza delle quali l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali può invitare il contribuente a comparire di persona, ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73, per esibire la documentazione contabile, prevista dallo stesso DPR n. 600/73, comprovante l'effettivo esercizio delle attività di impresa o di arti e professioni soggette ad IVA, a norma degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72, ai fini della dimostrazione dell'assenza dei profili di rischio individuati.

Nel caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita

IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro, fermo restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

E' demandata, poi, ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione dei criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle stesse disposizioni.

Art. 1, commi 153-158 – Definizione agevolata delle somme dovute in base ai controlli automatizzati per gli anni 2019-2021

Nell'ambito del pacchetto delle definizioni agevolate dei debiti tributari previste dalla Legge di Bilancio 2023 (v. oltre) è disposta la definizione delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Deve trattarsi di importi richiesti tramite le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 (c.d. *avvisi bonari*) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della stessa Legge di Bilancio ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

La definizione si concretizza con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e con la sanzione del 3 per cento, anziché di quelle previste in via ordinaria a seguito del recapito degli avvisi bonari, a norma degli artt. 2 e 3 bis (versamento rateale) del D. Lgs. n. 462/97, stabilita nella misura di 1/3 del 30 per cento (10%).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Nel caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato possono essere definite con il pagamento del debito residuo e delle sanzioni nella misura del 3 per cento.

Con riferimento al periodo d'imposta 2019 i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato è prorogata di un anno.

Art. 1, c. 159 – Modifiche alla dilazione delle somme dovute in base ad avvisi bonari ex artt. 36 bis DPR n. 600/73 e 54 bis DPR n. 633/72

Con la disposizione in commento è cassata la previsione, di cui all'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/97, circa la possibilità di rateizzare il debito delle somme dovute in base ai controlli automatici in numero massimo di otto rate trimestrali, se gli importi non superavano i 5.000 euro. Per cui, resta in vigore, a regime, la più lunga rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali prevista dalla stessa norma, a prescindere dall'importo oggetto della dilazione.

Art. 1, commi 166-173 – Sanatoria irregolarità formali

Con una riedizione dell'analogo sanatoria delle irregolarità formali, disciplinata dall'art. 9 del DL 119/2018, si consente di regolarizzare, attraverso il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono, le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle predette somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono escluse dalla regolarizzazione le irregolarità riguardanti l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione delle stesse disposizioni.

Art. 1, commi 174 – 178 - Regolarizzazione violazioni mediante "ravvedimento operoso speciale"

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si prevede che le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (v. sopra), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere sanate con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili, quindi in misura più ridotta rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario, oltre al pagamento dell'all'imposta e degli interessi dovuti nella misura del 2 per cento annuo. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata al 31 marzo 2023. Le rate successive vanno versate entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trattasi di una sorta di ravvedimento operoso c. d. "speciale" che consente di regolarizzare le diverse tipologie di violazioni, anche relative a maggior redditi non dichiarati, sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600/73. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e degli interessi dovuti, a norma dell'art. 20 del DPR n. 602/73, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Art. 1, commi 265 – Proroga Credito d'imposta per investimenti al SUD (Bonus Sud) al 31.12.2023

È prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di accedere al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'art.1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015. La proroga dell'agevolazione è senza dubbio importante al fine di incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, dopo gli anni caratterizzati dalla crisi pandemica.

Tuttavia, com'è noto, in base all'indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle entrate le imprese agricole possono beneficiare della misura agevolativa quando producono reddito d'impresa (Snc, Sas, Srl, ecc.), mentre sono escluse quando determinano il reddito su base catastale.

Art. 1, comma 276 – Incremento del limite dei ricavi per l'applicazione della contabilità semplificata ex art. 18 DPR n. 600/73.

Con modifica apportata all'art. 18 del DPR n. 600/73, è elevato, dal 1 gennaio 2023, il limite dei ricavi al superamento dei quali vige l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria. Si passa da 400 mila a 500 mila euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e da 700 mila a 800 mila per le imprese aventi ad oggetto altre attività. Pertanto, il regime naturale per la tenuta della contabilità semplificata è operativo per le imprese che non supereranno le suddette soglie.

Art. 1, c. 277 – Incremento del bonus mobili per il 2023

È disposto l'incremento, per il 2023, del c.d. bonus mobili da euro 5.000 a 8.000 euro, che riguarda, com'è noto, la detrazione dall'IRPEF collegata all'effettuazione degli interventi di ristrutturazioni edilizie. Per l'anno 2024 il bonus ritorna al valore di 5.000 euro.

Art. 1, c. 423 – Estensione del termine per la consegna al 30 settembre 2023 dei beni d'investimento 4.0 "prenotati" al 31 dicembre 2022

La disposizione in esame prevede l'allungamento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine di consegna dei beni strumentali per poter usufruire del credito d'imposta per gli investimenti 4.0, nelle misure valevoli per il 2022, a condizione che:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022;
- entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

In particolare, la norma estende al 30 settembre 2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'art. 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Com'è noto, a partire dagli investimenti effettuati dal 2023 la misura del credito d'imposta viene, invece, dimezzata.